

Fruizione anticipata del periodo feriale.

(Risposta a quesito del 10 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 24 aprile 2009, con la quale il Procuratore della Repubblica di ... rappresenta che un magistrato addetto al suo ufficio ha domandato il godimento di tutte le ferie del corrente anno e chiede di conoscere se sia legittimo consentire il godimento anticipato dell'intero periodo feriale, atteso che il medesimo non è stato di fatto ancora maturato;

- rilevato che la problematica circa l'ammissibilità dell'anticipazione del periodo feriale è stata affrontata in risalenti delibere dell'Assemblea plenaria, le quali, dopo aver sottolineato che, ai sensi dell'art. 90, comma 2, R.D. n. 12/1941, il periodo ordinario di ferie viene fissato con decreto ministeriale, sottraendosi, così, in via normale, la possibilità per il singolo di scegliere per le proprie ferie un periodo diverso, hanno però affermato che “solo per ragioni di servizio è possibile una diversa distribuzione, da parte dei capi degli uffici, del periodo di congedo durante l'anno”, e conseguentemente il godimento di “alcuni periodi di anticipazione di ferie”, “fatta sempre salva la necessità dell'assenso del capo della Corte di appello di appartenenza” (cfr. delibere 25 febbraio 1971, 16 luglio 1980, 13 settembre 1983, 18 luglio 1984, e 3 giugno 1987);

- considerato che non sussistono ragioni per mutare orientamento;

- ritenuto, pertanto, che rientra nella competenza del dirigente dell'ufficio, fatta salva la necessità dell'assenso del capo della Corte di appello di appartenenza, valutare se, nel singolo caso, sussistano ragioni di servizio che consentano, ed in quali limiti, la fruizione di un godimento anticipato delle ferie dell'anno in corso;

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.